



## CITTA' DI TORINO

### DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

ATTO N. DD 3350

Torino, 20/07/2022

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DELL'AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI (ATS) AMBITO "12.AD CASTELGOMBERTO" DELIMITATA DALLE VIE CASTELGOMBERTO, MONTE NOVEGNO E INTERNO N. 213 DI VIA GUIDO RENI - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

Il P.R.G. vigente classifica l'area come "Area da Trasformare per Servizi" (ATS) Ambito "12.ad - Castelgomberto", a destinazione prevalentemente residenziale, disciplinata dagli artt. 7 e 20 e dalla relativa Scheda Normativa delle NUEA del PRG. La trasformazione possiede una utilizzazione edificatoria complessiva pari a 1.356 mq SLP, fino all'indice edificatorio massimo di 0,50 mq SLP/ST.

Il PEC è da assoggettare alle procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 16 c. 12 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 nonché dell'articolo 40, comma 7 della L.R. 56/77, che prevedono che gli strumenti esecutivi siano *"sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora lo strumento sovraordinato, in sede di procedura di valutazione ambientale, non abbia definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste"*.

In merito alla fase di verifica di completezza ed adeguatezza della documentazione presentata, secondo quanto specificato dalle disposizioni in materia di VAS introdotte con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, le Autorità procedenti e competenti procedevano come segue:

- in data 07/07/2021 (nota prot., 2230 acquisita al protocollo dell'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali al n. 5770 del 07/07/2021) la Direzione Urbanistica e Territorio, in qualità di Autorità Procedente, trasmetteva all'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali, in qualità di Autorità Competente, la documentazione inerente la pratica per l'attivazione della fase preistruttoria;

- in data 15/07/2021 (nota prot.6032) l'Autorità Competente convocava la prima seduta dell'Organo Tecnico Comunale (OTC) al fine di acquisire gli esiti istruttori in merito all'analisi di completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa;
- in data 22 luglio 2021 si svolgeva la seduta dell'OTC;
- in data 26/08/2021 ( nota prot.7197) è stato trasmesso all'Area Urbanistica della Città il verbale della seduta di OTC e riportate le richieste di adeguamento della documentazione formulate ai fini dell'adeguatezza e completezza;
- in data 26/08/2021, con nota acquisita agli atti del Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali, (prot. n. 8948) la Direzione Urbanistica e Territorio, Servizio Trasformazioni Urbane e Pianificazione Esecutiva A trasmetteva la documentazione integrativa ai fini delle richieste effettuate nel precedente OTC, il Dirigente competente pertanto, al fine di acquisire il parere sulla completezza e coerenza della documentazione integrativa presentata convocava, con nota prot. 9082 del 2 novembre 2021, seduta dell'Organo Tecnico Comunale in data 9 novembre 2021;
- in data 02/12/2021 (n. prot. 10110) è stato trasmesso all'Area Urbanistica della Città il verbale della seduta di OTC e riportate le richieste di adeguamento della documentazione formulate ai fini dell'adeguatezza e completezza;
- in data 14/02/2022 con nota acquisita agli atti del Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali (prot. n. 1241), la Direzione Urbanistica e Territorio, Servizio Trasformazioni Urbane e Pianificazione Esecutiva A trasmetteva la documentazione integrativa ai fini delle richieste effettuate nel precedente OTC, il Dirigente competente pertanto, al fine di acquisire il parere sulla completezza e coerenza della documentazione integrativa presentata convocava, con nota prot. 1425 del 21 febbraio 2022, seduta dell'Organo Tecnico Comunale in data 25 febbraio 2022;
- in data 08/03/2022 con nota prot. n.1961 è stato trasmesso all'Area Urbanistica della Città il verbale della seduta di OTC e riportate le richieste di adeguamento della documentazione formulate ai fini dell'adeguatezza e completezza;
- in data 31/03/2022 con nota acquisita agli atti del Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali, prot. n. 842, la Direzione Urbanistica e Territorio, Servizio Trasformazioni Urbane e Pianificazione Esecutiva A trasmetteva la documentazione integrativa ai fini delle richieste effettuate nel precedente OTC, il Dirigente competente pertanto, al fine di acquisire il parere sulla completezza e coerenza della documentazione integrativa presentata convocava, con nota prot. 2997 del 7 aprile 2022, seduta dell'Organo Tecnico Comunale in data 11 aprile 2022;

Con determinazione dirigenziale n. cron. 1725 del 21 aprile 2022 (acquisita agli atti dell'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali al n. prot. 3467 del 21/04/2022) il Dirigente del Servizio Trasformazioni Urbane e Pianificazione Esecutiva A prendeva quindi atto della completezza della documentazione predisposta idonea all'avvio della fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica.

La documentazione richiamata nella determinazione risulta composta dai seguenti elaborati:

- 1\_modulo istanza con tutti i professionisti.pdf.p7m
- 2\_pec ats 12 ad castelgomberto aprile 2022.pdf.p7m

- 3\_Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica.pdf
- 4\_SCIA aprile 2022 fascicolo def.pdf.p7m
- 5\_Book Aree a Parco- Villaretto.pdf.p7m
- 6\_relazione di VAS.pdf.p7m
- 7\_Relazione geol\_Via Castelgomberto\_rev00.pdf.p7m
- 8\_Relazione amb\_Via\_Castelg\_marzo21\_rev00.pdf.p7m
- 9\_Relazione tecnica tematiche energetico ambientali rev.2.pdf.p7m
- 10\_amb\_Villaretto\_rev00.pdf.p7m
- 11\_Via Castelgomberto\_baracche - rev00.pdf.p7m
- 12\_SAMEP Studio Viabilità TORINO PEC CASTELGOMBERTO maggio 2021 A.pdf
- 13\_Verifica Compatibilità Acustica PEC ICC srl.pdf
- 14\_Valutazione Previsionale del Clima Acustico.pdf.p7m
- 15\_Rilievi fonometrici via Gastelgomberto1819 02 2021.NWW.pdf.p7m
- 16\_MODELLO VIE\_GENNAIO 2022.pdf.p7m
- 17\_convenzione castelgomberto - 10 maggio.pdf.p7m
- 18\_ATTO CASTELGOMBERTO ATS 12.pdf.p7m
- 19\_89299Fascicolo.pdf
- 20\_89305Fascicolo.pdf
- 21\_89309Fascicolo.pdf

#### Richiamati:

- il comma 2 dell'articolo 43 della L.R. 56/77, intitolato "Piano Esecutivo Convenzionato e Piano di recupero di libera iniziativa", secondo il quale *"Il progetto di piano esecutivo è assoggettato alle procedure di cui all'articolo 40, comma 7" ovvero "Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani [...] attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). Non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani attuativi che non comportano variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/1998, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste."*;
- il comma 3 dell'articolo 3bis della L.R. 56/77, secondo il quale *"per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo"*;
- il comma 8 dell'art 40 della L.R. 56/77 e s.m.i. secondo il quale *"l'Amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al medesimo articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7 (struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente), in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale"*;

- la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, la quale prevede per gli strumenti urbanistici esecutivi un procedimento integrato per l'approvazione con fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in sequenza";
- la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) con la quale l'Amministrazione della Città di Torino ha ridefinito l'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della L.R. 40/98. Nella citata Deliberazione è stata individuata nella Direzione Ambiente, ora Divisione Ambiente Verde e Protezione Civile – Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS nonché attribuita, all'interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, ora Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali;
- il comma 2 dell'articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo il quale "l'Autorità Competente, ove ritenuto utile indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.";
- il comma 3 dell'art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i. il quale precisa che "ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso."

In data 12/05/2022 (Prot.4184), il Dirigente del Servizio Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali, in qualità di Autorità Competente, indiceva la prima seduta della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/90. Nella medesima nota rendeva disponibile la documentazione formalizzata con la determinazione dirigenziale n. cron. 1725 del 21 aprile 2022 richiamata in precedenza.

L'avvio del procedimento veniva reso noto mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line della Città di Torino alla sezione Avvisi Pubblici e altri Documenti, in data 12/05/2022 e sul sito web dell'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali.

Alla conferenza dei servizi venivano invitati i seguenti soggetti: ARPA Piemonte – Direzione Prov.le di Torino, Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, ASL "Città di Torino" - (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126).

Nel corso della prima seduta della Conferenza dei Servizi del 20 maggio 2022, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale (**Allegato 1**) venivano illustrati i contenuti del PEC e il quadro vincolistico. Durante la conferenza venivano illustrati gli approfondimenti relativi al tema acustico con la conferma della compatibilità con la zonizzazione per l'insediamento previsto dal PEC e coerenza per la valutazione di clima acustico. La documentazione ambientale individua un importo per la compensazione del consumo di suolo, in applicazione della Deliberazione della Giunta Comunale 06078/126 2019. Viene trattato il tema del riuso delle acque meteoriche e il rispetto del principio di invarianza idraulica. Infine ARPA – Piemonte comunica osservazioni riguardanti le modalità di campionamento delle matrici ambientali, richiedendo un approfondimento delle indagini svolte. La rappresentante di ASL non ha formulato osservazioni in merito.

Nel corso della seconda seduta della Conferenza dei Servizi del 8 luglio 2022 (**Allegato 2**) venivano richiamati i temi riguardanti la certificazione energetica e il raggiungimento punteggio ITACA 2,5. ARPA comunicava il parere di esclusione di VAS. Veniva trattato il tema di riuso delle acque meteoriche e dell'invarianza idraulica ed acquisito il parere di SMAT. Il Servizio Viabilità della Città di Torino sottolineava l'importanza di verificare adeguatamente l'impatto dell'intervento sulla sosta veicolare e inviava con nota prot. n. 6308 del 15/07/2022 (prot. Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali (**Allegato 3**) il parere riguardante il traffico indotto dall'intervento che risulterebbe relativamente contenuto.

Rilevato, in merito agli impatti sulle componenti ambientali, che:

- l'attuazione del PEC comporta impatti sulla componente suolo, così come definiti dalle indicazioni operative per la mitigazione degli impatti sul consumo di suolo (DGC n. mecc 2019 06078/126 10 dicembre 2019), impatti che, in attuazione della citata Deliberazione, si intendono compensare mediante monetizzazione;
- è previsto il rispetto del principio di invarianza idraulica di cui alle "Disposizioni tecnico normative in materia di difesa del suolo" (Elaborato DS6) relative al Piano Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana di Torino (PTCP2)

Pertanto:

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- acquisita e valutata tutta la documentazione presentata;
- dato atto che la consultazione si è svolta mediante Conferenza dei Servizi, così come previsto dall'articolo 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati dai Soggetti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- acquisiti i pareri delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico Comunale;
- richiamati gli atti di indirizzo assunti dalla Città che la impegnano nelle politiche di mitigazione per la riduzione delle emissioni climalteranti provenienti da tutti i settori del sistema urbano e di adattamento ai cambiamenti climatici, finalizzato a ridurre le vulnerabilità del territorio (Nuova adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia, DCC del 18 febbraio 2019, mecc. 2018 05923/021);
- richiamato il punto 3 della deliberazione "Consumo di suolo e trasformazioni urbane: obiettivi di sostenibilità, riduzione degli impatti e compensazioni ambientali. criteri e direttive agli uffici della civica amministrazione.";
- sentito ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Servizio competente nella sua funzione di Autorità Procedente;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS presentato, è ragionevole ipotizzare che l'attuazione del PEC non produca impatti ambientali significativi in considerazione delle azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità nonché delle mitigazioni

prefigurate.

Infine:

- 
- richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino;
- richiamati i contenuti del Piano Esecutivo Convenzionato;
- esaminato il documento di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino che accompagna il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;
- ritenuto di procedere in analogia con quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 56/1977, come novellato dalla L.R. 3/2003, il quale prescrive che in caso di VAS la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;
- 

si condivide il giudizio di compatibilità espresso e, pertanto, si ritiene che le previsioni del PEC siano compatibili e coerenti con il Piano di Classificazione Acustica.

Tutto ciò premesso,

Tutto ciò premesso,

#### **IL DIRIGENTE**

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Vista la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 52/00 e s.m.i.;
- Vista la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- Vista la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

**DETERMINA**

**DETERMINA**

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

a) di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977, Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) relativo alla ATS Ambito "12.ad Castelgomberto" (prot. Ed. 2021-14-012407 del 31/05/2021) subordinatamente alle seguenti prescrizioni da recepirsi in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e di progettazione edilizia, nell'ambito dei relativi procedimenti:

1. siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;
2. le attività di scavo dovranno privilegiare il pieno riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte, adottando l'invio in discarica solo come ultima opzione. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto dovrà avvenire nel rispetto dei disposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;
3. ai sensi della D.G.R. 18 Dicembre 2012 e dei successivi aggiornamenti (D.G.R. n. 46-5100 27 maggio 2019, n. 24-9076) "Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione", gli interventi di realizzazione delle aree verdi non dovranno essere utilizzate specie alloctone ed invasive;
4. siano adottate soluzioni finalizzate alla riduzione del fenomeno dell'isola di calore e al contenimento delle temperature (tetti verdi, massimizzazione della superficie ombreggiata, materiali ad elevato indice di albedo, ecc.);
5. sia previsto per le nuove edificazioni residenziali il raggiungimento del livello del punteggio ITACA pari ad almeno 2,5, o un dimostrabile livello equivalente di un differente sistema di analisi multicriteria per la valutazione e sostenibilità ambientale degli edifici, al fine adottare l'utilizzo di tipologie e tecniche costruttive ed impiantistiche volte a favorire le prestazioni dell'edificio in termini di contenimento del fabbisogno energetico nonché di efficienza energetica e nell'uso delle risorse. Dovranno essere trasmessi report di valutazione redatti da apposito organismo accreditato alle verifiche di conformità del "Protocollo ITACA" o di altro sistema equivalente. Le relazioni di valutazione dovranno essere allegare alla documentazione prodotta per il titolo abilitativo edilizio (report in fase di progetto) nonché alla comunicazione di fine lavori (report in fase di realizzazione);
6. la progettazione dovrà tener conto dei criteri ed i principi metodologici individuati nel Piano di resilienza climatica della Città di Torino, approvato con D.C.C. n. ord. 94 del 09/11/2020 (Area Ambiente mecc. 2020 01683/112) e del Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia (nuova adesione con DCC del 18 febbraio 2020, mecc. 2018 05923/021);
7. siano adottate soluzioni per il recupero, lo stoccaggio ed il riuso delle acque meteoriche sia a scopo irriguo, sia ad uso civile (cosiddetto terzo tubo). I sistemi di raccolta ed accumulo dovranno essere localizzati in aree pavimentate o all'interno dei manufatti in progetto, al di sotto delle superfici fondiarie. L'ubicazione non deve ridurre le superfici permeabili. La progettazione dovrà far riferimento al Piano Strategico e Piano di Azione sulla Gestione Sostenibile delle Acque in Ambito Urbano approvato dalla Città e si chiede di indicare le azioni effettivamente adottate, motivando quelle che non sono state prese in considerazione e le eventuali soluzioni migliorative individuate;
8. in attuazione delle disposizioni tecnico-normative in materia di difesa del suolo del PTPC2, circa la gestione delle acque meteoriche, siano realizzati sistemi atti a garantire il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica allo scopo di ridurre gli impatti conseguenti all'incremento dell'impermeabilizzazione. Il dimensionamento dei sistemi dovrà basarsi su criteri e metodi riconosciuti, dovrà tener conto dei limiti di portata della rete imposti dall'Ente Gestore e, nel

caso di sistemi di infiltrazione (rain garden, trincee drenanti, ecc...), il dimensionamento si dovrà basare su parametri idrogeologici sito-specifici ricavati da indagini e prove di dettaglio ed effettuata una modellazione matematica dei deflussi superficiali e dell'infiltrazione con software riconosciuti. I relativi progetti dovranno essere rispettivamente allegati alla documentazione prodotta per il titolo abilitativo edilizio e nel quadro del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione;

9. ai fini della completa compensazione degli impatti residui dell'intervento sulla componente suolo, così come valutati e quantificati in applicazione delle direttive della D.G.C. n. mecc. 2019 06078/126, si proceda alla monetizzazione degli stessi, rinviando alla convenzione urbanistica la definizione di modalità, tempi e garanzie in merito;
  10. per gli interventi previsti sulle aree da cedere alla Città e su quelle assoggettate ad uso pubblico, saranno da adottarsi (per quanto applicabile) il Protocollo degli Acquisti Pubblici Ecologici (APE) ed i Criteri Minimi Ambientali (CAM) ministeriali, così come previsto dall'art.34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (i riferimenti del Protocollo APE e degli Allegati/CAM sono consultabili sul sito istituzionale della Città di Torino alla sezione "ambiente e verde"). Dovrà inoltre essere valutata l'estensione agli interventi privati, in quanto possibile, dei criteri del GPP (allegati APE e CAM) al fine di integrare considerazioni in merito al Life Cycle Cost dei materiali nelle aree suddette. La documentazione necessaria per l'approvazione del progetto esecutivo delle OO.UU. re per il rilascio del titolo abilitativo edilizio dovrà contenere una relazione specifica nella quale dovranno essere indicati i criteri contrattuali di ciascun CAM applicati e le motivazioni che non consentirebbero di applicare quelli esclusi;
  11. per quanto riguarda il potenziale impatto acustico indotto, sarà necessario predisporre una più approfondita documentazione previsionale di impatto acustico, secondo i criteri indicati nella D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616, considerando anche la fase di realizzazione. Si richiede una particolare attenzione, nelle successive azioni progettuali, al fine di minimizzare la rumorosità indotta verso i ricettori limitrofi dagli impianti tecnologici;
  12. per fasi di cantiere dovranno essere adottate tutte le possibili precauzioni e gli accorgimenti volti a limitare gli impatti sulla componente aria (contenendo l'eventuale diffusione di inquinanti e polveri), sulle risorse idriche sotterranee al fine di limitare i rischi di contaminazione (dovuti ad esempio a sversamenti di natura accidentale) e sulle componenti rumore e vibrazioni;
  13. l'approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili dovrà avvenire anche per le fasi di cantiere secondo due modalità: sottoscrivendo per la fornitura di cantiere un contratto in cui sia ben specificato che l'energia elettrica che sarà consumata è derivata da fonti energetiche rinnovabili (E-FER), oppure acquistando a fine lavori le Garanzie di Origine (GO) equivalenti al consumo dell'energia elettrica di tutta la durata del cantiere  $1GO=1MWh$
- b. per quanto indicato nella relazione di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagna il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, di condividere il giudizio di compatibilità e, pertanto, di ritenere il Piano in oggetto coerente con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente;
- c. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
- d. di procedere alla pubblicazione per 15 giorni consecutivi della presente determinazione all'Albo Pretorio on line della Città all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web dell'Autorità Competente all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas>;
- e. di informare che avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse,



esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto; in alternativa al ricorso al T.A.R. è possibile presentare, entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 (art. 8 e ss.)

Allegati:

Allegato 1: All1\_verbale\_prima\_cds\_castelgomberto.pdf

Allegato 2: All2\_Verbale\_seconda\_cds\_Castelgomberto.pdf

Allegato 3: All3\_parere\_viabilistico.pdf

IL DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Gaetano Noe'



---

**Fwd: Castelgomberto Studio viabilistico**

1 messaggio

---

**ANDREA FILIPELLO** <andrea.filipello@comune.torino.it>  
A: Protocollo Ambiente <protocollo.ambiente@comune.torino.it>

14 luglio 2022 18:36

Da protocollare.

Grazie

----- Forwarded message -----

Da: **Pentassuglia, Giuseppe** <giuseppe.pentassuglia@comune.torino.it>

Date: Gio 14 Lug 2022, 18:19

Subject: Castelgomberto Studio viabilistico

To: ANDREA FILIPELLO &lt;andrea.filipello@comune.torino.it&gt;

Cc: andrea menna (E-mail) &lt;andrea.menna@comune.torino.it&gt;

Dallo studio di impatto sulla viabilità si evince che il traffico indotto dall'intervento è relativamente contenuto e non si evidenziano criticità particolari sia per i livelli di servizio degli assi stradali, che per le intersezioni. Si segnala che lo studio di impatto sulla viabilità riporta ancora la soluzione con gli attraversamenti pedonali intermedi non più richiesti in base a quanto definito nei precedenti incontri.

Cordiali saluti

---

Arrivo: AOO 074, N. Prot. 00006308 del 15/07/2022

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All1\_verbale\_prima\_cds\_castelgomberto.pdf
2. All2\_Verbale\_seconda\_cds\_Castelgomberto.pdf.p7m



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento